



**Regolamento**  
**Verifiche ai sensi del D.I. 11/04/2011 delle attrezzature**  
**di lavoro di cui all'allegato VII del d.lgs 81/2008**

R. AT 01  
Rev. 01  
Del 23/04/2018

**Regolamento**

**R\_AT\_01**

**COPIA N.** \_\_\_\_\_

**CONSEGNATA A** \_\_\_\_\_

**DATA** \_\_\_\_\_

Revisione N.	Data revisione	Data Operativita'	Descrizione	Redazione	Approvazione
REV. 0	17/11/2017	20/11/2017	Prima emissione	RDQ	AMM. UNICO
REV. 01	23/04/2018	23/04/2018	Inserimento modifiche sul punto relativo al rilascio del verbale	RDQ	AMM. UNICO

## **INDICE**

1.	1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
2.	Riferimenti normativi.....	3
3.	Abbreviazioni .....	3
4.	Definizioni.....	3
5.	MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO .....	5
6.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ .....	5
6.1.	PREMESSA.....	5
6.2.	RICHIESTA DI OFFERTA.....	5
6.3.	CONTRATTO DI PRIMA VERIFICA E VERIFICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA .....	6
6.4.	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO .....	6
6.5.	ESECUZIONE DELLA VERIFICA.....	6
6.5.1.	Periodicità .....	6
6.5.2.	Verifiche su attrezzature di lavoro gruppo SC e SP (Allegato II del D.M. 11/04/2011): .....	8
6.5.3.	Verifiche su attrezzature di lavoro gruppo GVR (Allegato II del D.M. 11/04/2011): .....	8
6.6.	RILASCIO DEL VERBALE .....	9
6.7.	TIPOLOGIA RISULTANZE:.....	9
6.8.	ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI.....	10
7.	USO DEL MARCHIO TRIVENETO.....	10
8.	RECLAMI E RICORSI.....	10
9.	DIRITTI E DOVERI DEL RICHIEDENTE/CLIENTE .....	10



## Regolamento

### Verifiche ai sensi del D.L. 11/04/2011 delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del d.lgs 81/2008

R. AT 01

Rev. 01

Del 23/04/2018

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per la prima verifica e per la verifica successiva alla prima ai sensi del D.M. 11/04/2011 Sulle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del testo unico della sicurezza d.lgs 81/2008 . Lo scopo viene conseguito mediante un'attività di ispezione condotta da tecnici competenti e abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.M. 11/04/2011.

A conclusione dell'iter di verifica, Triveneto S.r.l. emette:

- verbale di verifica periodica
- In caso di prima verifica anche scheda tecnica dell'attrezzatura di lavoro .

## 2. Riferimenti normativi

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"
- ILAC-P15:06/2014: Linea guida per l'applicazione della ISO/IEC 17020:2012
- Testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/2008 e s.m.i. " Attuazione dell'art 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.M. 11 APRILE 2011: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
- Chiarimenti concernenti il d.m. 11 aprile 2011: circolare del ministero del Lavoro 21/2011, circolare del ministero del Lavoro 11/2012, circolare del ministero del Lavoro 22/2012, circolare del ministero del Lavoro 23/2012 circolare del ministero del Lavoro 9/2013, circolare del ministero del Lavoro 18/2013, circolare del ministero del Lavoro 5/2015, circolare del ministero del Lavoro 22/2015.
- D.L. 69/2013: Disposizioni Urgenti per il rilancio dell'economia: art. 32 lettera f).

## 3. Abbreviazioni

ST = Sostituto Tecnico  
ReTec = Responsabile Tecnico  
CT = Collaboratore Tecnico  
ON = Organismo Notificato  
NC = Non Conformità  
Oss=Osservazioni

## 4. Definizioni

- **Soggetto abilitato (D.M. 11/04/2011):** Soggetti pubblici o privati come ad esempio TRIVENETO S.R.L. che sono in possesso dei requisiti definiti dall'allegato I del D.M. 11/04/2011 e abilitati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso decreti dirigenziali.
- **Collaboratore Tecnico (verificatore/ispettore):** Persona in possesso dei requisiti tecnico - professionali necessari per Eseguire Le ATTIVITA' DI ISPEZIONE di cui al presente regolamento debitamente qualificata da TRIVENETO s.r.l. e abilitato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Non deve essere progettista/ installatore/ manutentore / fabbricatore/ fornitore di attrezzature di lavoro come definite dall'allegato VII del d.lgs 81/2008. Inoltre, non deve possedere partecipazioni in società che operano in ambito di impianti elettrici (appendice A – organismo di tipo A – Norma UNI 17020).
- **Soggetti Titolari (D.M. 11/04/2011):** sono rappresentati da:

- INAIL sede territoriale titolare della prima verifica periodica da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.
- ASL sede territoriale titolare della verifica periodica successiva alla prima da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

I soggetti titolari secondo il comma 3 art. 2 del D.M. 11/04/2011 possono provvedere direttamente alle verifiche oppure possono avvalersi dei soggetti pubblici o privati abilitati iscritti all'elenco pubblicato nel sito.

- **Verifica periodica (punto 2 All. II D.M. 11/04/2011):** attività finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro. l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
- **Prima verifica periodica (punto 2 All. II D.M. 11/04/2011):** e' la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.
- **Indagine supplementare (ventennale) (punto 2 All. II D.M. 11/04/2011):** Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali
- **La verifica di funzionamento (punto 4 All. II D.M. 11/04/2011):** La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli relativa alle attrezzature del gruppo GVR:
  - a. esame documentale:
  - b. controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione:
  - c. controllo dei parametri operativi.
- **Verifica di integrità' decennale (punto 4 All. II D.M. 11/04/2011):** La verifica di integrità delle attrezzature del gruppo GVR consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro.
- **Datore di lavoro (art.2 lettera b d.lgs 81/2008):** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **Attrezzatura di Lavoro (allegato II DM 11/04/2011):** attrezzature di cui all'allegato VII del d.lgs 81/2008 suddivise nei seguenti gruppi:
  - **GRUPPO SC :** Apparecchi di sollevamento di materiali non azionati a mano:
    - a. Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
    - b. Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
    - c. Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
    - d. Carrelli semoventi a braccio telescopico
    - e. idroestrattori a forza centrifuga
  - **GRUPPO SP :** apparecchi sollevamento persone :
    - a. Scale aree ad inclinazione variabile
    - b. Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
    - c. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
    - d. Ponti sospesi e relativi argani
    - e. Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
    - f. Ascensori e montacarichi da cantiere
  - **GRUPPO GVR – Gas , Vapore e Riscaldamento:**
    - a. Attrezzature a pressione:



## Regolamento

### Verifiche ai sensi del D.I. 11/04/2011 delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del d.lgs 81/2008

R. AT 01

Rev. 01

Del 23/04/2018

1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
  2. Generatori di vapor d'acqua
  3. Generatori di acqua surriscaldata (1)
  4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
  5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (2)
  6. Forni per le industrie chimiche e affini
- b. Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

#### 5. MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali ai requisiti di ispezione-TRIVENETO SRL provvede a informare i soggetti interessati tramite e-mail indicante l'aggiornamento del presente documento disponibile sul sito internet. Non ricevendo nessuna notifica da parte del cliente in merito alle modifiche apportate, il regolamento viene considerato accettato.

#### 6. DESCRIZIONE ATTIVITÀ

##### 6.1. PREMESSA

L'art. 71 del d.lgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro a far sottoporre a controlli periodici le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII dello stesso decreto.

Al momento della messa in servizio dell'attrezzatura, il Datore di Lavoro deve inviare all'INAIL, competente nel territorio, la denuncia di messa in servizio con la richiesta di immatricolazione. Successivamente l'INAIL invia comunicazione indicante numero matricola. E' fondamentale possedere il numero matricola INAIL per poter eseguire la prima verifica e le periodiche successive.

La periodicità indicata dall'allegato VII del testo unico 81\*/2008 ha inizio dalla data di messa in esercizio e quindi dalla data di immatricolazione. La prima verifica periodica deve essere richiesta all'INAIL almeno 60 giorni prima della prima scadenza

In tal caso il datore di Lavoro e' tenuto a fare richiesta all'INAIL competente nel territorio e soggetto titolare della prima verifica periodica. Nel modulo di richiesta il Datore di Lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato (ad es. TRIVENETO S.R.L.) a cui assegnare tale attività nel caso in cui l'organico dell'INAIL non riesca a ottemperare alla richiesta.

Dalla richiesta di prima verifica si possono presentare i seguenti casi:

1. I verificatori INAIL eseguono l'ispezione entro i termini di legge previsti (60 giorni dalla data della richiesta)
2. Entro i termini di legge previsti l'INAIL delega il soggetto abilitato indicato nella richiesta (ad es. TRIVENETO S.R.L.) a eseguire l'attività di ispezione. In tal caso il soggetto abilitato ha 45 (quarantacinque) giorni di tempo dalla richiesta del Datore di Lavoro, per eseguire l'attività. La delega viene inviata dall'INAIL alla sede del soggetto abilitato e al Datore di Lavoro.
3. Decorso i termini di legge previsti senza ricevere alcuna risposta da INAIL, il Datore di Lavoro ha la facoltà di avvalersi direttamente del soggetto abilitato quale e' TRIVENETO S.R.L.

Per le verifiche successive alla prima il datore di Lavoro ha la facoltà di scelta tra l'ASL titolare di tale attività e il soggetto abilitato quale e' TRIVENETO S.R.L.

##### 6.2. RICHIESTA DI OFFERTA

Il Cliente può contattare Triveneto S.r.l. tramite telefono/e-mail/lettera/fax, fornendo i propri recapiti per definire il servizio. Triveneto S.r.l. provvede a esaminare e a valutare la possibilità di poter eseguire correttamente la verifica sulla base delle richieste specifiche del Cliente quali in particolare: l'ubicazione geografica dell'impianto e la tipologia.



## Regolamento

### Verifiche ai sensi del D.I. 11/04/2011 delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del d.lgs 81/2008

R. AT 01

Rev. 01

Del 23/04/2018

#### 6.3. CONTRATTO DI PRIMA VERIFICA E VERIFICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA

Triveneto srl invia al Cliente l'offerta (MOD41G) e i seguenti moduli :

- **MOD04S**: Domanda di Verifica Attrezzature di lavoro ai sensi del D.M. 11/04/2011.
- **MOD05S** : Condizioni contrattuali relative all'attività di Verifica Attrezzature di lavoro ai sensi del D.M. 11/04/2011
- **MOD05SD** Informativa per il consenso al trattamento di dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003. (nel caso in cui il cliente richiede per la prima volta un qualsiasi servizio a Triveneto o nel caso di rinnovo dei termini temporali)

Qualsiasi divergenza di comprensione tra Triveneto s.r.l. e il Cliente verrà risolta prima di procedere con la formalizzazione del contratto previo accordo scritto.

Il Cliente se accetta l'offerta è tenuto a firmare i moduli sopra indicati e inviare il tutto a TRIVENETO s.r.l.

La sottoscrizione del modulo di offerta, del contratto e delle condizioni contrattuali da parte del Cliente, contestuale all'accettazione delle clausole ivi incluse, comprese quelle vessatorie, costituisce formale suo consenso a portare avanti l'iter di verifiche su attrezzature di lavoro.

Nel caso di prima verifica periodica il processo è subordinato dalla decisione del titolare della funzione e cioè dall'INAIL. Triveneto srl provvede a prendere in carico la verifica solo nel caso in cui l'INAIL invia la delega o nel caso in cui passati i tempi di legge l'INAIL non ha avviato alcuna iniziativa.

Triveneto srl provvede ad inserire nel proprio gestionale la commessa, che automaticamente viene identificata con un numero univoco della pratica. Tale numero viene altresì riportato in tutta la documentazione prodotta dal collaboratore Tecnico (Verbale di verifica Periodica, schede tecniche...) al fine di renderla rintracciabile e riferibile in ogni momento all'impianto ispezionato.

Il CT esegue le attività secondo le modalità operative definite da Triveneto S.r.l.

I requisiti imprescindibili per ogni risorsa coinvolta nel processo sono:

- Qualifica della risorsa per le attività previste;
- Assenza di conflitto di interesse e garanzia di valutazioni imparziali. In particolare, nessuna risorsa può essere designata se è stata direttamente coinvolta, o è stata impiegata da un organismo coinvolto nella progettazione, nella fornitura, nell'installazione o nella manutenzione del prodotto oggetto di ispezione.

#### 6.4. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il nominativo del personale incaricato di eseguire la verifica presso il cliente viene assegnato dall'ufficio programmazione tramite gestionale con debito anticipo. Al momento dell'assegnamento tale ufficio provvede ad avvisare dell'assegnamento attraverso email automatiche il tecnico collaboratore ed il cliente

Il CT organizza le uscite contattando il cliente che avrà il compito di permettere al CT di eseguire la verifica in conformità alla normativa (disporre del carico per la prova, accertarsi che l'attrezzatura sia montata...).

Nel caso in cui l'attrezzatura per qualsiasi motivo non è disponibile o risulta smontata, il Datore di Lavoro è tenuto a dare tempestivamente comunicazione scritta all'ufficio programmazione che darà immediato avviso al titolare della funzione competente nel territorio.


#### 6.5. ESECUZIONE DELLA VERIFICA

##### 6.5.1. Periodicità

Le attività di ispezione seguono le periodicità definite dall'allegato VII del testo unico 81/2008 di seguito riportate:

**ALLEGATO VII – VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO**

<b>Attrezzatura (denominazione utilizzata nell'allegato VII D.Lgs. 81/2008)</b>	<b>Intervento/periodicità</b>
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppati su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppati su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapore d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

	<b>Regolamento</b> <b>Verifiche ai sensi del D.I. 11/04/2011 delle attrezzature</b> <b>di lavoro di cui all'allegato VII del d.lgs 81/2008</b>	R. AT 01 Rev. 01 Del 23/04/2018
--	--	---------------------------------------

### 6.5.2. Verifiche su attrezzature di lavoro gruppo SC e SP (Allegato II del D.M. 11/04/2011):

#### Prima verifica periodica

Essa e' finalizzata a:

- identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
  1. dichiarazione CE di conformità;
  2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
  3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
  4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
  5. istruzioni per l'uso.
- accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
- verificare la regolare tenuta del «registro di controllo».
- controllarne lo stato di conservazione;
- effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza

A conclusione dell'ispezione il CT emette oltre al verbale di verifica periodica anche la scheda tecnica dell'attrezzatura.

#### Verifica periodica successiva alla prima

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Il datore di lavoro deve richiedere all'ASL o al soggetto abilitato l'ispezione almeno 30 giorni prima della scadenza della verifica. Tale attività viene svolta secondo le modalità sopra indicate, nei casi in cui e' previsto il CT può richiedere la visione delle risultanze delle indagini supplementari conosciute anche come ventennali.

### 6.5.3. Verifiche su attrezzature di lavoro gruppo GVR (Allegato II del D.M. 11/04/2011):

Per le attrezzature di lavoro del gruppo GVR (gas, Vapore e riscaldamento ) sono previste le seguenti tipologie di verifiche periodiche :

- Prima verifica periodica
- Verifica periodica successiva alla prima distinta in :
  - Verifica di funzionamento
  - Verifica interna
  - Verifica di integrità

#### Prima verifica periodica

Essa e ' finalizzata a :

- Identificare l'attrezzatura (o delle attrezzature componenti l'insieme).
- Verificare la corrispondenza delle matricole rilasciate dall'ISPESL o dall'INAIL all'atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme)
- Verificare la rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio
- Controllare l'esistenza e la corretta applicazione delle istruzioni per l'uso del fabbricante.
- Esaminare la documentazione tecnica
- Controllare la funzionalità dei dispositivi di protezione
- Controllare i parametri operativi

Oltre al verbale di verifica periodica il CT rilascia anche la scheda tecnica dell'attrezzatura a pressione



### Verifica periodica successiva alla prima

Tale ispezione consiste nelle seguenti attività :

1. verifica di funzionamento che prevede:
  - i. esame documentale.
  - ii. controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione: possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni. oppure. ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza. il controllo può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante
  - iii. controllo dei parametri operativi: finalizzati all'accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti.
  - iv. Annotazione di eventuali interventi di riparazione.
2. Verifica di integrità' decennale:  
consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari:
  - a) data la non completa ispezionabilità dell'attrezzatura:
  - b) qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature;
  - c) a fronte di situazioni evidenti di danno;
  - d) in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto
3. Verifica di visita interna:  
Attività eseguita qual ora richiesta da legge. Consiste in un esame visivo delle parti tanto internamente che esternamente

### 6.6. RILASCIO DEL VERBALE

Sulla base delle risultanze delle ispezioni condotte, il collaboratore Tecnico emette:

- o un verbale di verifica periodica
- o In caso di prima verifica anche una scheda tecnica

A conclusione della verifica l'ispettore rilascia immediatamente al datore di lavoro una copia del verbale.

Rev. 01

La documentazione prodotta dal collaboratore tecnico viene riesaminata e validata dal Responsabile Tecnico, in sua assenza dal Sostituto Tecnico.

Il controllo interno ha lo scopo di:

- Confermare la validità ' del verbale consegnato al cliente.
- Evidenziare modifiche formali, in tal caso viene predisposto la sostituzione del verbale precedentemente consegnato inviando al cliente il documento corretto entro sette giorni lavorativi dalla data dell'uscita del verificatore.

I verbali periodicamente vengono inviati all'INAIL competente tramite adeguato portale

**In caso di esito negativo**, dove il Collaboratore tecnico evidenzia le seguenti situazioni :

Rev. 01


- Attrezzature non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) indicati nelle direttive comunitarie applicabili
- Attrezzature conformi ai RES ma non utilizzabile per l'esercizio a cui viene destinata per evidenti violazioni al D.M. 11/04/2011 e/o alla sicurezza sul luogo di lavoro (esempi non esaustivi: difformità relativa alle configurazioni previste dall'istruzione d'uso, situazione di pericolo dovuto alla collocazione dell'attrezzatura su luogo di lavoro...).

Triveneto S.r.l. provvede a comunicare l'esito tramite PEC/FAX all'organo di vigilanza competente nel territorio e al titolare della funzione (INAIL in caso di prima verifica e ASL/ARPA regionale in caso di periodica ). Tale comunicazione viene inviata anche allo stesso cliente .

In caso di esito Negativo al datore di Lavoro e' fatto divieto l'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro che presenta la non conformità/violazione. Solo dopo aver provveduto a mettere in regola l' attrezzatura, il Datore di lavoro puo' richiedere una nuova verifica. La rimessa in servizio puo' avvenire solo dopo il rilascio del verbale positivo.

### 6.7. TIPOLOGIA RISULTANZE:

**RILIEVO CHE PREGIUDICA IL MANTENIMENTO IN SEVIZIO DELL'IMPIANTO=** in quanto non sono rispettati i requisiti essenziali di sicurezza della normativa vigente

	<b>Regolamento</b> <b>Verifiche ai sensi del D.I. 11/04/2011 delle attrezzature</b> <b>di lavoro di cui all'allegato VII del d.lgs 81/2008</b>	R. AT 01 Rev. 01 Del 23/04/2018
--	--	---------------------------------------

**RILIEVO CHE NON PREGIUDICA IL MANTENIMENTO IN SEVIZIO DELL'IMPIANTO.**= in quanto sono semplici raccomandazioni che verranno verificate in occasione della successiva verifica.

#### 6.8. ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI

I verbali di verifica periodica e straordinaria rilasciati vengono conservati per **dieci anni** da Triveneto S.r.l., secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e dalla procedura PG10.

#### 7. USO DEL MARCHIO TRIVENETO

Logo: Simbolo registrato da TRIVENETO S.r.l. per la sua presentazione. Solo l'Organismo può fare uso del proprio logo nei suoi documenti.



#### 8. RECLAMI E RICORSI

##### Reclami

Il Cliente può presentare reclami in relazione alle attività di verifica periodica sulle attrezzature di lavoro. Triveneto S.r.l. è tenuto ad accoglierli e a darne seguito nel più breve tempo possibile.

Il reclamo può pervenire sia tramite comunicazione telefonica che scritta ( mail, fax o lettera raccomandata) e può riguardare sia aspetti amministrativi che tecnici.

##### Ricorsi

La dove il Cliente (richiedente della verifica periodica/straordinaria) avvisasse la necessità di presentare ricorso contro le decisioni dell'ON (Triveneto S.r.l.), può inviare comunicazione scritta alla competente Commissione Tecnica, evidenziando e motivando le ragioni del proprio disaccordo.

La Commissione Tecnica entro 20 giorni, dalla data della ricezione di tale comunicazione, dovrà approfondire l'oggetto del ricorso, usufruendo della possibilità di disporre di tutti gli accertamenti del caso, confrontandosi eventualmente con il cliente interessato.

Entro e non oltre 120 giorni lavorativi, dalla data di ricezione del ricorso, verrà espresso un giudizio scritto da parte della commissione Tecnica (ovviamente da personale non coinvolto nel processo del ricorso). Tale giudizio sarà comunicato in forma scritta al cliente.

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività di ispezione svolta dall'Organismo, è competente, esclusivamente, il Foro di Treviso.

#### 9. DIRITTI E DOVERI DEL RICHIEDENTE/CLIENTE

##### Il Richiedente può:

Presentare ricorso e/o reclami in merito alle decisioni e/o esecuzione dell'attività di ispezione.

##### Il Richiedente è tenuto a:

- fornire tutte le informazioni/documenti che Triveneto potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica.
- Fornire al Collaboratore Tecnico di Triveneto carichi e portate richieste per l'esecuzione delle prove in campo.
- Far in modo che l'attrezzatura sia adeguatamente montata, in caso contrario comunicare tempestivamente a Triveneto l'impossibilità di eseguire la verifica

**Nello svolgimento dell'attività di verifica, Triveneto:**

- Si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza.
- garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di ispezione.
- si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente qualsiasi modifica al presente Regolamento.
- garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività.
- si impegna ad eseguire la prima verifica periodica e la verifica periodica successiva in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente
- garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto ed informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).
- è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati e/o loro mancata corrispondenza alla reale situazione aziendale.
- non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Richiedente o dai suoi prodotti, processi o servizi.